



ORIGINALE  COPIA

# COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 40 del Reg.</b> <b>Data 29/03/2024</b>	<b>OGGETTO: Incarico a scavalco , ex art. 1 comma 557 della L. 311\2004,</b> <b>del Dr. Ing. Vincenzo Mirarchi del Comune di Sant'Andrea</b> <b>Apostolo dello ionio. Periodo 1 Aprile 2024 al 31 dicembre 2024.</b>
---	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 9,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente (si - no)</b>
<b>1</b>	<b>Mario GENTILE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
<b>2</b>	<b>Luciano ROBERTO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>NO</b>
<b>3</b>	<b>Francesco PELLEGRINO</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Prenestini, il quale provvede alla redazione del presente verbale in modalità telematica.

Presiede la seduta il Sindaco Mario Gentile, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'Area Tecnica assume all'interno degli Enti locali, il ruolo di servizio fondamentale;
- alla data odierna, l'Area Tecnica Comunale è ripartita in due aree distinte e precisamente :
  - a) Area Tecnica LL.PP. – Patrimonio;
  - b) Area Tecnica Urbanistica – Ambiente e Territorio – Vigilanza – Demanio;
- l'incarico della gestione dell'Area Urbanistica risulta assegnato provvisoriamente ed *ad interim* al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., Patrimonio, Ing. Katia Trebian;
- stante le tante incombenze ricadenti nelle due Aree sopra indicate e in mancanza di ulteriore personale interno che possa sopperire all'esigenze di potenziamento degli Uffici predetti, risulta assolutamente necessario reperire dall'esterno altra professionalità adeguata;

### **Vista:**

- la richiesta avanzata – giusto prot. n.° 2475 del 22 marzo 2024 - da questo Comune per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del Dr. Ing. Vincenzo Mirarchi – Area degli Istruttori ex Cat. C economica C2, dipendente del Comune di Sant'Andrea apostolo dello Ionio a tempo indeterminato e P.O. dell'Area Tecnica Comunale - a prestare servizio a scavalco presso questo Ente per n.° 12 ore settimanali e per mesi nove prorogabili;

### **Vista:**

- la nota n.° 1678 del 27.03.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ha concesso il relativo nulla osta al Dr. Ing. Vincenzo Mirarchi autorizzandolo per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo, con decorrenza 1 Aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024;

### **Visto:**

- l'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale testualmente recita: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ..... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

### **Visti altresì:**

- Il parere del Dipartimento Funzione Pubblica UPPA n. 34/2008 in merito alla perdurante possibilità di applicazione dell'art.1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004; - Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"; - la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 D.Lgs.267/2000;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art 49 del Decreto Legge 112 del 25.06.2008 il quale testualmente recita “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato,

dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

- la CDC Umbria, sezione controllo parere 20/03/2013 nr. 41 nel quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

**Visti:**

- l'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

**Rilevato che:**

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”;
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che “l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato”;
- si tratta di lavoro limitato e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;
- l'applicazione della fattispecie di cui all'art 1, comma 557, della l. 311/04 è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'ANCI nazionale;
- scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già - consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

**Dato atto che:**

- Rilevato che al Comune di Staletti necessita di un soggetto che garantisca il potenziamento delle due Aree Tecniche comunali e pertanto si avvarrà dell'attività lavorativa del suddetto dipendente, che possiede l'esperienza e la professionalità necessaria;
- Che nell'ambito dell'Area Tecnica Urbanistica - Ambiente e Territorio - Vigilanza – Demanio e dell'Area Tecnica LL.PP. – Patrimonio non è presente alcun dipendente appartenente all'Area dei Funzionari ex cat. “D”

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Visto l'art 23, comma 7, del vigente C.C.N.L. – Funzioni Locali del 16/11/2022;

Con voti unanimi e a scrutinio palese

**DELIBERA**

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DI INCARICARE il Dr. Ing. Vincenzo Mirarchi, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio inquadrato nell'Area degli Istruttori – ex Cat. C economica C2, a svolgere attività lavorativa presso le due Aree Tecniche Comunali e precisamente l'Area Tecnica LL.PP. – Patrimonio e l'Area Tecnica Urbanistica - Ambiente e Territorio - Vigilanza - Demanio - per

n. 12 ore settimanali, con il regime dello scavalco, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, fuori dal normale orario di lavoro con decorrenza 1 Aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024 salvo proroghe, alle seguenti condizioni:

- L'attività lavorativa presso il Comune di Staletti dovrà svolgersi al di fuori del normale orario di servizio del Comune di appartenenza;
- Si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- L'orario è articolato sulla base delle esigenze funzionali delle due Aree Tecniche comunali;

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato;

Di dare atto altresì che al Dr. Ing. Vincenzo Mirarchi spetta la retribuzione tariffaria ordinaria di cui al C.C.N.L. vigente, nonché le indennità previste a norma di legge;

Di dare atto che la spesa trova imputazione capitolo del redigendo bilancio 2024;

DI DEMANDARE gli atti consequenziali ai responsabili delle Aree Tecnica e Finanziaria;

DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Sant'Andrea Apostolo dello ioneo;

*Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge*

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il seguente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
F.to Prof. Mario Gentile

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Vincenzo Prenestini

**Pareri cui all'art. 49 del T.U. di cui al D.lgs 18/08/2000, n. 267**

<b>IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Dr. Vincenzo Prenestini
<b>IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b>	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Dr.ssa Raffaella Grillone
<b>Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'Ufficio</b> <b>ATTESTA</b> <b>che la presente deliberazione</b> <b>E' diventata esecutiva ai sensi del D.lgs. 18/08/2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione</b>  <b>Il Segretario</b> F.to Dr. Vincenzo Prenestini	
<b>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio</b>  <b>Il Responsabile della Pubblicazione</b> F.to Maria Posca	
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera protocollo n. 2844 in data 05/04/2024 Ai Signori Capigruppo Consiliari. (Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000)	

**E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.**

**Stalettì, 05/04/2024**

**L'addetta**  
F.to Maria Posca